



**Traduzione del contributo** di John Hontelez, *Chief Advocacy Officer* per FSC  
[Testo originale](#)

**Una pubblicazione della Chatham House valorizza il ruolo della certificazione nell'attuazione della EU Timber Regulation.**

Il 24 Aprile la Chatham House di Londra ha pubblicato uno studio dal titolo “[Certified Products and EUTR Compliance in the Furniture Sector](#)” [Prodotti certificati e conformità alla EUTR nel settore dell’arredamento]. Lo studio ha lo scopo di capire come la certificazione possa essere utilizzata per definire la legalità degli arredi, considerati prodotto “composito”, dal momento che diverse specie di diversa origine vengono spesso mescolate e non tutti i componenti originali possono essere facilmente riconosciuti. Nello specifico, lo studio si focalizza sull’importazione di mobili dall’Asia e perciò considera in maniera attenta la certificazione FSC in quanto schema di certificazione principale per questo particolare settore di mercato.

L’autrice inizia spiegando obiettivi e approccio della EU Timber Regulation (EUTR), normativa con lo scopo di prevenire, nell’Unione Europea, il commercio di (prodotti provenienti da) legno tagliato illegalmente. Spiega inoltre come la certificazione di prodotto sia inserita in quelle norme di *due diligence* a cui gli importatori (“operatori” secondo il linguaggio EUTR) devono aderire.

Lo studio dimostra che la Cina è, al giorno d’oggi, la principale esportatrice di prodotti legnosi verso la UE seguita, a una distanza considerevole, da Russia/CIS e Sud-est Asiatico. Le importazioni da questi paesi sono generalmente considerate “ad alto rischio” in termini di taglio e commercio illegale.

Lo studio entra quindi nel dettaglio di come la certificazione possa aiutare a mitigare questo alto rischio. Spiega che la certificazione FSC è al momento lo schema principale nel commercio verso l’Europa. Analizza accuratamente gli ambiti di intervento dello schema di certificazione FSC e ne sottolinea i punti di forza e i punti deboli percepiti. Sono mosse anche alcune critiche a PEFC, in particolare al suo sistema di controllo delle risorse, il quale presenta alcune lacune.

Vengono anche analizzati due tipologie di frodi: la “frode interna” che si riferisce a all’errata etichettatura dei prodotti o all’inganno dei controllori (*auditor*) da parte delle aziende certificate, e la “frode esterna” che riguarda l’abuso dei loghi di certificazione da parte di aziende che non sono né certificate né in possesso di una licenza per l’uso dei marchi. Lo studio dimostra che sia FSC che PEFC hanno limitate possibilità di prevenire tali frodi.

L'autrice sostiene che le frodi “interne” esercitano un’attrazione sempre maggiore a causa del trattamento preferenziale riservato ai prodotti certificati non solo da parte della EUTR, ma anche da parte degli appalti pubblici. Fa riferimento ad alcune autorità competenti della UE che nel 2013, durante i controlli di conformità alla EUTR, si sono accorti che alcune aziende importatrici ritenevano la certificazione FSC dei propri fornitori un’alternativa sufficiente per fare una valutazione della *due diligence*. Nel capitolo finale sulla “confusione del compratore” a ragione avverte che comprare da aziende certificate FSC non significa automaticamente che i prodotti provengano da fonti certificate: per assicurare questo i prodotti stessi devono possedere una etichetta FSC valida (e/o una corrispondente dichiarazione in fattura, nrd). L'autrice riconosce che FSC si impegna a contenere questo fenomeno attraverso la sua policy sull'utilizzo dei marchi che proibisce di utilizzare il marchio per la propria comunicazione alle aziende certificate che non hanno realizzato, etichettato o venduto alcun prodotto certificato FSC in un anno.

L'autrice riconosce inoltre che FSC possiede dei mezzi limitati per contrastare le “frodi esterne” e spiega che la responsabilità maggiore, in questo caso, riguarda gli operatori: “Le aziende che acquistano materiale certificato non conformemente alle regole vanno considerate incapaci di intraprendere un adeguato percorso di *due diligence*, dal momento che gli schemi di certificazione offrono sistemi e linee guida per verificare la validità dei *claim* (dichiarazioni) di prodotto.”

Per quanto riguarda il controllo sulla legalità del legno utilizzato nei prodotti contenenti *claim* FSC, lo studio descrive il sistema di verifica basato sul lavoro degli enti di certificazione e riconosce il ruolo di ASI (*Accreditation Systems International* – l'ente che supervisiona il lavoro di tutti gli enti di certificazione FSC). L'autrice dedica poi un'intera pagina alla FSC OCP (FSC Online Claim Platform) e conclude: “è chiaro che l'OCP contribuirà ad aumentare in maniera significativa il livello di controllo all'interno del sistema FSC, inoltre permetterà la protezione contro frodi interne e fraintendimenti. Infine potrebbe aumentare anche il grado di trasparenza”.

Lo studio esprime delle considerazioni anche sulle “sfide” poste dalla possibilità, sia per lo schema FSC che PEFC, di mescolare il materiale certificato con il legno controllato (“fonti controllate” nella terminologia PEFC). Entrambi i sistemi richiedono che sul legno/sulle risorse controllate venga fatta una valutazione del rischio in merito alla legalità, e non venga permessa la mescolanza con materiali non controllati. Tuttavia, l'autrice è preoccupata per “un collegamento mancante tra le informazioni sull'approvvigionamento richieste per la *due diligence* secondo la EUTR e il prodotto in questione”. Ammette che, in estrema sintesi, non c'è nulla di sbagliato nel modo in cui FSC e PEFC permettono il mescolamento delle risorse, finché l'origine e la specie di tutti gli input sono conosciute e verificate per quanto riguarda la legalità, ma è piuttosto

tosto preoccupata della mancanza di “precisione nel rispetto delle proporzioni di ciascuna specie in un prodotto composito”, che lei considera “cruciale per stimare e mitigare – in un modo ‘adeguato e proporzionato’ – il rischio di far entrare nella catena di approvvigionamento del legno illegale”. Questa è comunque la sua personale interpretazione della EUTR, oltretutto difficilmente applicabile: bisognerebbe porre un limite al numero di paesi/regioni/concessioni e specie che sono “potenzialmente presenti” in un prodotto?

Da tre anni è in corso una discussione su quale sia esattamente il posto della certificazione (FSC) in uno schema di *due diligence* così come richiesto dalla EUTR (si veda anche il [sito di FSC dedicato](#)). Anche questo studio non ha una risposta del tutto limpida purtroppo. Da un lato afferma: “Gli operatori dovrebbero intraprendere una ampia valutazione del rischio di una determinata catena di approvvigionamento per stabilire il livello di mitigazione del rischio richiesto prima di considerare il ruolo della certificazione.” E lo ripete nella conclusione: “gli operatori devono capire che la conformità con la EUTR richiede di intraprendere un’iniziale ampia valutazione del rischio per tutti i gruppi di prodotti – indipendentemente dalla disponibilità della certificazione”. Ma dall’altra parte, quando entra nel dettaglio su come la certificazione può aiutare nella *due diligence*, sembra arrivare a una conclusione contraddittoria. Spiega, con correttezza, che un operatore non può venire meno all’obbligo di reperire informazioni sull’origine e la specie e che la EUTR richiede di raccogliere specifiche informazioni sulla legislazione applicabile per valutare se il gestore forestale la rispetti. Tuttavia conclude che: “se il prodotto è acquistato secondo le linee guida applicabili e se la veridicità della certificazione si può stabilire oltre ogni ombra di dubbio, è ragionevole dedurre che la combinazione di certificazione di gestione forestale e certificazioni per la Catena di Custodia indipendentemente verificate rimpiazzano il requisito secondo cui vanno raccolte prove dettagliate del rispetto di tutta la legislazione forestale applicabile”. Quindi in questo caso suggerisce che l’enfasi è sul controllo della validità del *claim* di certificazione, piuttosto che la verifica dell’operato del gestore forestale.

L’autrice conclude che “gli standard di conformità tecnica stabiliti da tali schemi sono una componente essenziale per il buon funzionamento e la credibilità della EUTR” e che “se il paese di origine, il processo di produzione o la specie, rappresentano un rischio, si considera spesso un’efficace strategia di mitigazione acquistare soltanto prodotti certificati.” ma avverte che “in questi casi, gli operatori dovrebbero indagare i dettagli e i meccanismi del *claim* di certificazione per assicurarsi che - nella pratica - riguardino tutti i materiali grezzi utilizzati e tutti gli attori della catena di approvvigionamento.” Il grado di dettaglio di questa indagine “dipende in ultima analisi dal contesto nazionale di rischio e dagli sforzi dello schema di certificazione di riferimento per identificare e contrastare la frode.”



Ovviamente, queste ultime conclusioni sono decisamente in linea con il nostro approccio in FSC. Descrivono il *claim* FSC, opportunamente valido e verificato, come un indicatore autorevole di “rischio trascurabile”, mentre i precedenti commendi dell’autrice indicano che tali conclusioni possono essere tratte solo per alcuni paesi di origine e che spetta all’operatore decidere quali siano questi paesi.

Gli operatori che importano prodotti certificati FSC dovrebbero quindi sapere, ed essere in grado di spiegare alle Autorità competenti, come funziona FSC e quali sono le informazioni sulla tracciabilità in relazione al paese/paesi di produzione. Comunque, se un operatore dovesse sistematicamente controllare il funzionamento di tutti gli enti di certificazione nella/e catena/e di approvvigionamento di ogni prodotto acquistato, questo renderebbe ridondante il vantaggio di approvvigionarsi secondo uno schema che ha investito per 20 anni sul miglioramento continuo, e che mette la propria credibilità tra i primi posti nella lista delle priorità!

L’autrice sostiene che “le autorità competenti e le organizzazioni di monitoraggio hanno la responsabilità di inviare messaggi coerenti su cosa costituisce un *claim* di certificazione credibile e i rischi e benefici associati all’acquisto di prodotti certificati da paesi ad alto rischio.” La sua ultima dichiarazione è che le autorità competenti per la EUTR dovrebbero “essere informate sulla corretta procedura per acquistare prodotti con certificazione credibile e i diversi tipi di *claim* per la certificazione”. Infatti questi due aspetti sono collegati: la miglior comprensione di come funziona FSC può portare a messaggi più chiari agli operatori su quanto possano fare affidamento su questo schema. Negli ultimi tre anni FSC ha sia adattato il suo sistema per facilitare la conformità alla EUTR, sia iniziato una fase di dialogo con le autorità competenti. Ciò deve dunque continuare finché non ci sarà un solido e ben fondato messaggio da parte delle autorità stesse.